



Il Tribunale riduce le ammende inflitte dalla Commissione a Panasonic e a Toshiba per la loro partecipazione ad un'intesa sul mercato europeo dei tubi catodici per televisori

Conferma tuttavia le ammende inflitte agli altri membri dell'intesa

Con decisione del 5 dicembre 2012¹, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di circa 1,47 miliardi di euro a sette imprese che avevano partecipato ad una o due intese distinte sul mercato dei tubi a raggi catodici (*cathode ray tubes* – «CRT») tra gli anni 1996/1997 e 2006.

I CRT sono tubi in vetro sotto vuoto che contengono un cannone elettronico e uno schermo fluorescente. All'epoca dei fatti, ne esistevano due diversi tipi: i tubi colore per schermi di computer (*colour display tubes* – «CDT») e i tubi colore per televisori (*colour picture tubes* – «CPT»). Si trattava di componenti essenziali per produrre uno schermo di computer o un televisore a colori e che declinavano in differenti dimensioni.

Questi tipi di CRT sono stati oggetto di due infrazioni, vale a dire un'intesa riguardante i CDT e un'intesa riguardante i CPT, ognuna delle quali aveva dato luogo a riunioni multilaterali e bilaterali nonché ad altri scambi di informazioni. I contatti relativi ai CDT hanno avuto inizio nel 1996, mentre quelli relativi ai CPT si sono svolti a partire dal 1997, inizialmente nell'ambito dell'intesa sui CDT, poi attraverso incontri appositi. Le riunioni si sono tenute regolarmente a diversi livelli delle imprese e in diversi luoghi in Europa ed in Asia, e ciò in modo interconnesso. Le intese consistevano sostanzialmente in fissazioni di prezzi, ripartizioni di mercati e di clienti nonché in limitazioni della produzione. L'attuazione degli accordi su tali misure era poi regolarmente controllata. Inoltre, le imprese partecipanti si sono scambiate con regolarità informazioni commercialmente sensibili.

Tenuto conto della loro partecipazione alle due infrazioni separate, che costituivano ognuna una infrazione unica e continuata, la Commissione ha constatato che i principali produttori a livello mondiale di CRT avevano infranto le regole di diritto dell'Unione che vietano le intese.

Cinque imprese e le loro controllate coinvolte in tali intese hanno domandato, in sostanza, al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione o, in subordine, di ridurre le ammende inflitte rispettive.

Con le odierne sentenze, il Tribunale respinge nel loro complesso i ricorsi proposti da Samsung SDI², LG Electronics e Philips³.

¹ Decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer).

² Samsung SDI Co. Ltd, e Samsung SDI (Malaysia) Berhad (in prosieguo: "Samsung SDI") sono solidalmente responsabili in relazione alle ammende inflitte. Nei limiti in cui Samsung SDI Germany, solidalmente responsabile con Samsung SDI per quanto riguarda le infrazioni constatate sul mercato dei CPT, è stata sciolta nel 2014, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse più luogo di statuire sul ricorso per quanto riguardava tale società.

³ Koninklijke Philips Electronics NV ("Philips").

Accoglie tuttavia alcuni motivi e argomenti sollevati da Panasonic e da Toshiba nonché da MTPD, loro controllata comune all'epoca dei fatti⁴.

Nell'ambito del ricorso introdotto da Panasonic e MTPD, il Tribunale ritiene che, dal momento che la Commissione disponeva di dati che riflettevano in modo più preciso il valore delle vendite legate ai CPT integrati in uno stesso gruppo relativo ad un prodotto finale e venduti in seguito nello Spazio economico europeo («vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati») – dati che erano stati forniti dalle due imprese in risposta ad una richiesta di informazioni e che non erano stati da essa contestati -, la Commissione si sarebbe discostata dai suoi orientamenti senza fornire giustificazione. Infatti, le due imprese interessate avevano proposto alla Commissione, anziché di utilizzare la media del valore delle vendite dirette nel SEE durante lo stesso periodo, moltiplicata per il numero di CPT interessati, di prendere in considerazione la media ponderata dei CPT associati a tali vendite, in funzione della loro reale dimensione e del periodo interessato. Il Tribunale riduce così l'ammenda inflitta a Panasonic per la sua partecipazione diretta da 157,5 milioni a 128,9 milioni di euro, quella imposta congiuntamente e solidalmente a Panasonic e a MTPD da 7,9 milioni a 7,5 milioni di euro e infine quella inflitta congiuntamente e solidalmente a Panasonic, Toshiba e MTPD da 86,7 milioni a 82,8 milioni di euro.

Inoltre, il Tribunale annulla la decisione della Commissione nei limiti in cui essa infligge un'ammenda di 28 048 000 euro a Toshiba per la sua partecipazione diretta all'infrazione. Ritiene che non sia stato sufficientemente dimostrato che l'impresa fosse a conoscenza o fosse stata effettivamente tenuta informata dell'esistenza dell'intesa CPT globale e che essa intendesse contribuire, con la propria condotta, all'insieme degli obiettivi comuni perseguiti dai partecipanti all'intesa o che essa potesse ragionevolmente prevedere tali obiettivi e fosse pronta ad accettarne il rischio. In tali circostanze, non si può ritenere che Toshiba abbia partecipato all'infrazione unica e continuata per quanto riguarda il periodo che va dal 16 maggio 2000 fino alla creazione di MTPD il 31 marzo 2003.

In definitiva, gli importi delle ammende inflitte sono i seguenti:

Gruppi di imprese	Ammenda inflitta dalla Commissione	Ammenda come fissata dal Tribunale
Chunghwa ⁵	0 euro	Non rimessa in causa dinanzi al Tribunale
Samsung SDI	<u>CPT</u> : 81 424 000 euro <u>CDT</u> : 69 418 000 euro	Invariata

⁴ Il 31 marzo 2003, Panasonic Corp., all'epoca dei fatti Matsushita Electric Industrial Co. Ltd («Panasonic»), e Toshiba Corp. («Toshiba») hanno trasferito l'insieme delle loro attività in materia di CRT ad un'impresa comune, MT Picture Display Co. Ltd, all'epoca dei fatti Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd («MTPD»). Fino al 31 marzo 2007, MTPD era detenuta al 64,5% da Panasonic e al 35,5% da Toshiba, data alla quale quest'ultima ha trasferito la sua partecipazione a Panasonic, di modo che MTPD è divenuta sua controllata al 100%.

⁵ Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd («Chunghwa») ha beneficiato di un'immunità ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

Philips	<p><u>CPT</u>: 240 171 000 euro individualmente e 322 892 000 euro congiuntamente e solidalmente con LG Electronics⁶</p> <p><u>CDT</u>: 73 185 000 euro individualmente e 69 048 000 euro congiuntamente e solidalmente con LG Electronics</p>	Invariata
LG Electronics	<p><u>CPT</u>: 179 061 000 euro individualmente e 322 892 000 euro congiuntamente e solidalmente con Philips</p> <p><u>CDT</u>: 116 536 000 euro individualmente e 69 048 000 euro congiuntamente e solidalmente con Philips</p>	Invariata
Panasonic (e MTPD)	<p><u>CPT</u>: 157 478 000 euro individualmente, 7 885 000 euro congiuntamente e solidalmente con MTDP e 86 738 000 euro congiuntamente e solidalmente con MTPD e Toshiba</p>	<p><u>CPT</u>: 128 866 000 euro individualmente, 7 530 000 euro congiuntamente e solidalmente con MTDP e 82 826 000 euro congiuntamente e solidalmente con MTPD e Toshiba</p>
Toshiba	<p><u>CPT</u>: 28 048 000 euro individualmente e 86 738 000 euro congiuntamente e solidalmente con Panasonic e MTPD</p>	<p><u>CPT</u>: 82 826 000 euro congiuntamente e solidalmente con Panasonic e MTPD</p>
Technicolor	<p><u>CPT</u>: 38 631 000 euro</p>	Non rimessa in causa dinanzi al Tribunale

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

⁶ Con un accordo concluso l'11 giugno 2001 con efficacia a partire dal 1° luglio 2001, Philips e LG Electronics hanno fuso le loro attività mondiali nel settore dei CRT in un'impresa comune, il gruppo LPD, a capo della quale si trovava l'impresa LG Philips Displays Holding BV. Il 30 gennaio 2006, LPD Holding è stata dichiarata fallita.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-82/13](#), [T-84/13](#), [T-91/13](#), [T-92/13](#), [T-104/13](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582